

Edizione di martedì 7 aprile 2015

DIRITTO BANCARIO

[La capitalizzazione degli interessi debitori secondo la Cassazione.](#)

di **Fabio Fiorucci**

DIRITTO BANCARIO

[Come esercitare il diritto alla consegna della documentazione bancaria](#)

di **Fabio Fiorucci**

DIRITTO BANCARIO

La capitalizzazione degli interessi debitori secondo la Cassazione.

di **Fabio Fiorucci**

La negazione dell'esistenza di usi normativi idonei a legittimare la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (Cass. n. 2374/1999; Cass. n. 3096/1999; Cass. n. 12507/1999), ha indotto la giurisprudenza ad interrogarsi circa la presenza di consuetudini in grado di giustificare l'anatocismo su altre basi temporali.

Esclusa l'esistenza di usi normativi in ordine ad una capitalizzazione da operare su base annuale (cfr. Cass. n. 20172/2013; Cass., Sez. U., n. 24418/ 2010; Cass. n. 6187/2005), anche l'ipotesi della capitalizzazione semestrale, da fondarsi eventualmente sull'applicazione dell'art. 1831 cod. civ. al contratto di conto corrente bancario, è stata esclusa, sicchè deve ritenersi che gli interessi a debito del correntista debbano essere calcolati senza alcuna forma di capitalizzazione.

Nel solco di questa conclusione si pone, da ultimo, Cass. n. 15135/2014, che ha ribadito l'inapplicabilità, al contratto di conto corrente bancario, dell'art. 1831 c.c., dettato in materia di conto corrente ordinario, sia perchè il primo si presenta diverso per struttura e funzione, sia perchè la predetta norma non è tra quelle specificamente richiamate dall'art. 1857 c.c.; ne consegue che, in tema di anatocismo, il rapporto di conto corrente bancario resta soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 c.c.

La Suprema Corte ha altresì affermato che la nullità della clausola di capitalizzazione (trimestrale) degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, in quanto stipulata in violazione dell'art. 1283 c.c., è rilevabile d'ufficio ex art. 1421 c.c., anche in sede di gravame, qualora vi sia contestazione sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione (Cass. n. 23656/2011; Cass. n. 23974/2010; v. anche Cass., Sez. Un., n. 21095/2004).

DIRITTO BANCARIO

Come esercitare il diritto alla consegna della documentazione bancaria

di **Fabio Fiorucci**

Il quarto comma dell'art. 119 del testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il *"diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"*, è espressione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

La pretesa, tutelabile in via giurisdizionale, di ottenere la documentazione bancaria si configura, infatti, quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto; esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge *ex art. 1374 c.c.* (Cass. 12093/2001).

Riguardo al diritto dei soggetti suindicati di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato (nel rispetto del limite decennale fissato dalla norma), la Cassazione ha chiarito che, proprio in virtù del richiamato dovere di buona fede e solidarietà, *"non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte"* (Cass. 11004/2006; Cass. 4598/1997).